

Conformemente all'articolo 6 dello statuto della Fondazione Raiffeisen di libero passaggio (di seguito Fondazione) viene emanato il regolamento che segue:

Art. 1 Basi

Per facilitarne la lettura viene utilizzato il termine unitario di assicurato. Per «Banca» si intende la Banca Raiffeisen che detiene il conto o una succursale di Raiffeisen Svizzera.

Il presente regolamento si riferisce in particolare modo alle seguenti leggi ed ordinanze:

- Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice Civile svizzero, parte quinta: Codice delle obbligazioni (CO)
- Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
- Legge federale del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Legge sul libero passaggio, LFLP)
- Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP2)
- Ordinanza del 3 ottobre 1994 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Ordinanza sul libero passaggio, OLP)
- Ordinanza del 3 ottobre 1994 sulla promozione della proprietà d'abitazione mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA)

Art. 2 Scopo

Il conto di libero passaggio serve a garantire il capitale di libero passaggio in caso di uscita anticipata da un'istituzione di previdenza (caso di libero passaggio).

Gli assicurati che escono dall'istituzione di previdenza del datore di lavoro prima del verificarsi di un evento previdenziale hanno diritto ad una prestazione di uscita. Questo capitale viene collocato su un conto di libero passaggio conformemente all'art. 10 OLP.

Apponendo la sua firma sulla convenzione di previdenza, l'assicurato aderisce alla Fondazione.

Art. 3 Apertura

L'assicurato può scegliere tra un investimento patrimoniale su conto ed uno in titoli.

In caso d'investimento patrimoniale su conto, la Fondazione gestisce presso una Banca un conto di libero passaggio intestato all'assicurato, il cui provento da interessi è esente da imposta preventiva.

In caso d'investimento patrimoniale in titoli, la Fondazione gestisce presso una Banca, oltre al conto di libero passaggio anche un deposito di previdenza intestato all'assicurato, il cui provento da interessi è esente da imposta preventiva.

Art. 4 Interessi, prezzi e condizioni

L'assicurato riceve ogni anno al 31 dicembre la remunerazione stabilita dal consiglio di Fondazione.

La Fondazione è autorizzata ad applicare prezzi alle proprie prestazioni e a definire altre disposizioni (termini di disdetta, ecc.). Il tutto è riportato nei listini interessi e prezzi della Banca di volta in volta in vigore, che vengono pubblicati in Internet e possono essere richiesti in qualsiasi momento alla Banca.

Possono altresì essere addebitati al cliente dei costi straordinari della Fondazione nonché prezzi applicati da eventuali terzi coinvolti. Eventuali tasse e imposte sono a carico del cliente.

La Fondazione si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento tutte le condizioni, in particolare in caso di variazione delle condizioni di mercato o per altri motivi oggettivi. Il cliente viene informato delle variazioni in modo adeguato (avviso in Banca, per posta o per via elettronica).

Art. 5 Acquisto e vendita di investimenti

Il consiglio di Fondazione stabilisce i prodotti conformi alla OPP2 disponibili per l'investimento patrimoniale in titoli. La Fondazione di libero passaggio Raiffeisen ricorre inoltre a un'estensione delle possibilità d'investimento ai sensi dell'art. 50 cpv. 4 OPP2.

Gli acquisti e le vendite di questi prodotti d'investimento avvengono a nome della Fondazione, ma su incarico e per conto dell'assicurato. Il consiglio di Fondazione può fissare un importo minimo d'acquisto per ogni ordine.

I proventi derivanti da prodotti d'investimento vengono, a seconda del prodotto, capitalizzati, reinvestiti in altre quote oppure accreditati al conto di libero passaggio.

L'acquisto e la vendita di prodotti d'investimento avvengono secondo le disposizioni sui prodotti in vigore, ma solo nei giorni lavorativi bancari, nei giorni di elaborazione fissati dalla Fondazione e negli orari di apertura della Banca che detiene il conto. Nel rapporto d'affari con la Banca, il sabato, la domenica e i giorni festivi previsti per legge non sono considerati giorni lavorativi bancari.

L'acquisizione e l'alienazione di prodotti di investimento sono gestite esclusivamente tramite il conto di libero passaggio, che non può presentare uno scoperto.

Gli investimenti in titoli sono soggetti ad oscillazioni dei corsi. Queste sono influenzate in particolare dall'entità della quota azionaria. Eventuali perdite di corso sono interamente a carico dell'assicurato. In questi casi, la Fondazione non si assume alcuna responsabilità. L'investimento patrimoniale in titoli è adatto solo per gli assicurati aventi un orizzonte d'investimento da medio a lungo termine.

Sulla base di accordi di distribuzione con fornitori di prodotti la Fondazione può ricevere un'indennità di distribuzione o altre prestazioni monetarie per la sua attività di distribuzione, in particolare di fondi d'investimento e prodotti strutturati, nonché per i connessi servizi bancari, e trasmetterle alla Banca. Tali indennità rientrano nel compenso della Banca per i servizi forniti al cliente.

Qualora la Banca benefici, oppure abbia beneficiato in passato, di tali indennità di distribuzione che devono da essa essere corrisposte al cliente ai sensi dell'art. 400 del Codice delle obbligazioni svizzero o di un'altra disposizione di legge, il cliente rinuncia a tale diritto di consegna. Informazioni dettagliate relative alle basi e all'entità di queste indennità specifiche dei prodotti e agli eventuali conflitti di interessi da ciò risultanti possono essere consultate in qualsiasi momento su www.raiffeisen.ch/indennizzi o richieste presso la Banca. Su richiesta saranno fornite al cliente informazioni sugli importi effettivamente ricevuti, nella misura in cui sia possibile una ripartizione risp. un'assegnazione al singolo cliente. In caso di particolare complessità, al cliente potrà essere addebitata una relativa indennità di procedura.

A questo riguardo la Fondazione garantisce il rispetto delle disposizioni in materia di integrità e lealtà ai sensi degli art. da 48f a 48l OPP2.

Art. 6 Scadenza ordinaria

La convenzione di previdenza scade con il raggiungimento della regolare età pensionabile AVS, ma in ogni caso con la morte dell'assicurato.

L'assicurato può disporre del capitale di libero passaggio al più presto cinque anni prima del raggiungimento della regolare età pensionabile AVS ed al più tardi fino a cinque anni dopo tale data. La dichiarazione scritta in merito va trasmessa alla Fondazione.

Se la Fondazione non riceve istruzioni per l'erogazione dell'aver previdenziale entro dieci giorni lavorativi dalla fine della durata concordata dell'accordo, è autorizzata a trasferire alla Banca l'aver a disposizione del cliente.

Gli assicurati sposati/in unione domestica registrata devono presentare per il prelevamento l'autorizzazione scritta del coniuge/partner registrato.

Art. 7 Prelevamento anticipato

Un prelevamento anticipato del capitale di libero passaggio è possibile soltanto nei seguenti casi:

- a) qualora l'assicurato percepisca una rendita completa d'invalidità da parte dell'assicurazione federale di invalidità e non sia assicurato il rischio di invalidità;
- b) qualora l'assicurato utilizzi il capitale di libero passaggio per l'accesso ad un'istituzione di previdenza riconosciuta, iscritta al registro per la previdenza professionale (cassa pensione secondo LPP) o ad un'istituzione non iscritta, ma riconosciuta;
- c) se il capitale di libero passaggio viene trasferito in un'altra istituzione di libero passaggio o in una polizza di libero passaggio presso una compagnia di assicurazione;
- d) se in caso di divorzio o di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata, il giudice assegna una parte del capitale di libero passaggio al coniuge / partner divorziato (art. 22 LFLP);
- e) se l'assicurato inizia un'attività lavorativa indipendente e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria, entro un anno dalla data di inizio dell'attività lavorativa confermato dalla cassa di compensazione AVS;
- f) qualora l'assicurato lasci definitivamente la Svizzera (fatto salvo l'art. 25f LFLP);
- g) acquisto o costruzione di un'abitazione propria o acquisizione di partecipazioni a proprietà d'abitazione (vedi art. 8);
- h) rimborso di prestiti ipotecari sull'abitazione propria (vedi art. 8).

Se l'assicurato è sposato / in unione domestica registrata, per i prelevamenti come alle lettere a) e e) a h) occorre l'accordo scritto del coniuge/ partner registrato.

Art. 8 Promozione della proprietà d'abitazione

Il diritto di prelevamento in relazione alla promozione della proprietà d'abitazione può esser fatto valere al massimo cinque anni prima del raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria AVS. Dopo un primo prelevamento è possibile rieffettuarlo ogni cinque anni. Il capitale di libero passaggio utilizzato a questo scopo viene versato dalla Fondazione a favore dell'assicurato.

Il capitale di libero passaggio può venire utilizzato per:

- a) l'acquisto e la costruzione di proprietà abitativa ad uso proprio;
- b) la partecipazione a proprietà abitativa ad uso proprio;
- c) il rimborso di prestiti ipotecari su proprietà abitativa ad uso proprio.

Si considera proprietà d'abitazione:

- a) la proprietà esclusiva dell'assicurato;
- b) la comproprietà, in particolare la proprietà per piani;
- c) la proprietà comune del coniuge/partner registrato;
- d) il diritto di superficie per sé stante e permanente;

dell'assicurato su un appartamento o una casa unifamiliare.

Per uso proprio si intende l'utilizzo dell'abitazione da parte dell'assicurato al suo domicilio o al suo luogo di residenza abituale.

Art. 9 Scadenza

Per tutta la durata della presente convenzione di previdenza, ad eccezione dei motivi di pagamento anticipato di cui all'art. 7, non sono possibili prelevamenti anticipati dal conto di libero passaggio.

Al termine regolare della convenzione di previdenza come da art. 6 o in seguito a prelevamento anticipato come da art. 7 il contratto di previdenza viene sciolto e l'intero capitale di libero passaggio scade al pagamento.

Conformemente all'art. 7 lettere d, g e h sono possibili prelevamenti parziali anticipati.

Art. 10 Corresponsione

Una volta ottenuto il consenso della Fondazione, il capitale di previdenza viene versato tramite la Banca che tiene il conto all'intestatario della previdenza risp. ai beneficiari (aventi diritto).

Gli aventi diritto devono trasmettere alla Fondazione tutti i dati e i documenti per la rivendicazione del diritto sul capitale di libero passaggio. La Fondazione si riserva di procedere a ulteriori chiarimenti.

La data di versamento dipende dalla presenza presso la Fondazione dei formulari e delle indicazioni necessari. Tutti i pagamenti ai sensi degli art. 6 e 7 vengono effettuati non prima dello scadere di un termine di preavviso di 31 giorni.

Se alla scadenza sono presenti degli investimenti patrimoniali in titoli, la Fondazione vende subito gli investimenti al valore di corso valido nel momento della vendita.

Qualora l'assicurato utilizzi la prestazione corrispondente per l'accesso ad un'istituzione di previdenza esentata da imposte o per un'altra forma di previdenza riconosciuta, il capitale di libero passaggio viene trasferito direttamente alla nuova istituzione di previdenza.

Se alla morte del titolare del conto non vi sono beneficiari secondo l'ordine dei beneficiari o se non si riesce a rintracciarli, la prestazione di libero passaggio è trasferita al Fondo di garanzia LPP.

Art. 11 Obbligo di notifica e tassazione

Il pagamento del capitale di libero passaggio soggiace all'obbligo di notifica secondo la legge federale sull'imposta preventiva. Per i versamenti soggetti all'imposta alla fonte, quest'ultima viene dedotta dall'importo corrisposto.

Soggiacciono all'imposta preventiva i pagamenti a persone che non hanno residenza o domicilio in Svizzera o a persone che non danno informazioni affidabili sul loro domicilio al momento della corresponsione del capitale di previdenza o alle quali il capitale di previdenza viene versato all'estero.

La Fondazione si riserva il diritto di vendere gli investimenti per coprire l'imposta alla fonte presumibilmente dovuta.

La Fondazione sottostà all'imposta preventiva del Canton San Gallo.

Art. 12 Ordine dei beneficiari

Sono considerati beneficiari le seguenti persone:

- a) in caso di sopravvivenza, l'assicurato;
- b) in caso di decesso, nel seguente ordine:
 1. i superstiti ai sensi degli articoli 19, 19a e 20 LPP;
 2. le persone fisiche al cui sostentamento la persona assicurata ha provveduto in modo considerevole oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest'ultima durante i cinque anni precedenti il decesso o deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni;
 3. i figli del defunto che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 20 LPP, i genitori o i fratelli e le sorelle;
 4. gli altri eredi legali, ad esclusione dell'ente pubblico.

L'assicurato può specificare nel contratto i diritti dei singoli beneficiari e includere nella cerchia delle persone previste dal capoverso 1 lettera b

numero 1 anche quelle del numero 2. Tali modifiche devono essere comunicate alla Fondazione per iscritto.

Il formulario «Notifica del convivente» deve pervenire alla Fondazione interamente compilato prima del pensionamento totale ordinario o anticipato e prima della morte dell'assicurato.

Art. 13 Modifica di indirizzo e di dati personali

L'assicurato deve comunicare immediatamente per iscritto alla Banca che detiene il conto le variazioni d'indirizzo e di dati personali (in particolare dello stato civile). Questa informerà la Fondazione delle rispettive modifiche.

Art. 14 Cessione, costituzione in pegno e compensazione

Cessioni, costituzioni in pegno e compensazioni di diritti a prestazioni sono nulle se effettuate prima della scadenza. Restano riservate le disposizioni legali (art. 22 LFLP, 30b LPP e 331d CO, art. 8 e 9 OPPA). Se l'assicurato è sposato / in unione domestica registrata, la costituzione in pegno è possibile unicamente con il consenso scritto del coniuge/ partner registrato.

Art. 15 Comunicazioni e attestazioni

Le comunicazioni e i giustificativi (estratto annuale, avvisi sui movimenti di conto, ecc.) si intendono effettuati quando sono state inviate all'ultimo indirizzo comunicato dall'assicurato.

Se l'assicurato ha stipulato un contratto di e-banking con la Banca che detiene il conto e quindi rinuncia alla spedizione di documenti cartacei, valgono le stesse disposizioni anche nel rapporto con la Fondazione per i documenti pubblicati nell'e-banking relativi al conto di libero passaggio.

Art. 16 Protezione dei dati

La Fondazione di libero passaggio e altre imprese del Gruppo Raiffeisen trattano i dati personali del beneficiario della previdenza in relazione all'elaborazione degli ordini e alla gestione della relazione d'affari. Per ulteriori informazioni sulla protezione dei dati si rimanda al punto 13 Protezione dei dati/segreto bancario delle Condizioni generali di affari e all'Informativa sulla protezione dei dati dei regolamenti di base Raiffeisen.

Art. 17 Luogo di adempimento

Luogo di adempimento è la sede della Fondazione. La Fondazione è anche autorizzata ad adempiere presso la Banca.

Art. 18 Modifica del regolamento

Il consiglio di Fondazione è autorizzato ad apportare in qualsiasi momento modifiche al presente regolamento. Le modifiche vengono presentate all'autorità di vigilanza per la verifica. L'assicurato verrà debitamente informato in merito.

Art. 19 Responsabilità

La Fondazione non risponde nei confronti dell'assicurato in caso di conseguenze risultanti dal non rispetto degli obblighi legali, contrattuali e regolamentari da parte dell'assicurato.

Art. 20 Riserva di disposizioni legali

Le prescrizioni vincolanti di leggi e ordinanze prevalgono su eventuali disposizioni divergenti contenute nel presente regolamento e nella convenzione di previdenza.

Restano riservate le modifiche delle disposizioni legali in materia, alla base del presente regolamento, che a partire dalla loro entrata in vigore avranno validità anche per il presente regolamento.

Per tutto ciò che non risulta definito in questo regolamento, valgono le disposizioni legali.

Art. 21 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020 in sostituzione del precedente regolamento conto di libero passaggio del 14 settembre 2018.

San Gallo, 20 settembre 2019

Per la Fondazione Raiffeisen di libero passaggio

Il consiglio di fondazione